

XXXIII.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 84) — Non ha luogo discussione generale — Si approvano senza discussione tutti i capitoli del bilancio, coi riassunti per titoli e per categorie — Osservazioni del relatore senatore Canevaro, alle quali risponde il ministro della marina — Presentazione di progetti di legge — Ripresa della discussione — Si approvano i due articoli del progetto di legge del bilancio della marina — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902 » (N. 75) — Discussione del progetto di legge: « Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 » (N. 76) — Parlano, nella discussione generale, il ministro degli affari esteri e i senatori Vitelleschi, relatore, ed Odescalchi — Chiusura della discussione generale. — Si approvano senza discussione i capitoli dell'entrata e della spesa — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Modificazione di alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª) relativi alla assistenza e vigilanza zoiatrica » (N. 72) — Approvazione del progetto di legge e di un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Discussione del progetto di legge: « Costituzione della frazione di Crosia in comune autonomo » (N. 28) — Parlano, nella discussione generale, i senatori Buonamici, Di Marco, relatore, e il ministro dell'interno — Si approvano senza discussione due articoli del progetto di legge — Approvazione del progetto di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Viticuso (provincia di Caserta) » (N. 27) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione del contratto 30 ottobre 1900 riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio, in Bologna, con le ragioni di proprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli » (N. 82).*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri della marina, degli affari esteri, dell'interno, della guerra e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 84).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello « Stato di previsione della spesa

del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 84).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei singoli capitoli dei quali do lettura.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,077,000 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	63,300 »
3	Consiglio superiore di marina (Spese fisse)	30,922 »
4	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	10,000 »
5	Spese postali (Spesa d'ordine)	10,000 »
6	Spese di stampa	74,950 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,900 »
8	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati (Spesa d'ordine)	700 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 »
11	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	4,000 »
12	Sussidi agli impiegati ed al basso personale dell'amministrazione centrale in attività di servizio	6,000 »
13	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie	70,000 »
14	Spese casuali	20,000 »
		1,393,772 »

Debito vitalizio.		
15	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	5,562,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	30,000 »
		5,592,000 »
Spese per la marina mercantile.		
17	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	1,111,374 »
18	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima	57,000 »
19	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse) . .	17,000 »
20	Spese varie della marina mercantile	112,000 »
21	Sussidi ad istituti della marina mercantile	218,572 »
22	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
23	Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	8,000,000 »
		9,545,946 »
Spese per la marina militare.		
24	Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento .	6,070,000 »
25	Stato maggiore generale della regia marina	3,520,000 »
26	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,348,000 »
27	Corpo di commissariato militare marittimo	829,000 »
28	Corpo sanitario militare marittimo	682,000 »
<i>Da riportarsi</i>		12,449,000 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	12,449,000 »
29	Corpo reale equipaggi - Competenze ordinarie	12,400,000 »
30	Corpo reale equipaggi - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma (Spesa obbligatoria)	1,952,000 »
31	Ufficiali in posizione ausiliaria	120,000 »
32	Personale civile tecnico	1,363,400 »
33	Personale contabile, commessi, ufficiali di scrittura e guardiani di magazzino	1,454,000 »
34	Carabinieri reali	305,800 »
35	Servizio semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)	244,000 »
36	Servizio semaforico - Materiale	177,000 »
37	Difese locali delle piazze marittime - Personale (Spese fisse) . . .	350,000 »
38	Viveri a bordo ed a terra	8,100,000 »
39	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	208,000 »
40	Giornate di cura e materiali d'ospedale	548,000 »
41	Distinzioni onorifiche	15,000 »
42	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione	5,200,000 »
43	Materiali di consumo per le regie navi	1,700,000 »
44	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della regia marina	111,500 »
45	Istituti di marina - Competenze al personale militare e spese diverse variabili	248,000 »
46	Istituti di marina - Stipendi ai professori borghesi	104,025 »
47	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'acca- demia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'e- rario (Spesa d'ordine)	97,878 12
48	Servizio idrografico - Personale	37,112 »
49	Servizio idrografico - Materiale	255,000 »
50	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	32,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	47,471,715 12

	<i>Riporto</i>	47,471,715 12
51	Spese di trasferta del personale, missioni	600,000 »
52	Spese per trasporti di materiali	125,000 »
53	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente.	5,614,000 »
54	Mano d'opera per la manutenzione degli scafi e loro apparati motori	5,716,000 »
55	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente - Artiglieria e armamenti	4,100,000 »
56	Artiglieria ed armamenti - Materiale	2,200,000 »
57	Mano d'opera per la manutenzione del materiale di artiglieria ed ar- mamenti	2,223,025 »
58	Materiali e lavori per le fabbriche, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,500,000 »
59	Riproduzione del naviglio. Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate nel presente capitolo	22,400,000 »
	1° Continuazione della costruzione e allestimento della nave da battaglia di 1ª classe, <i>Benedetto Brin</i> , nel regio arsenale di Napoli;	
	2° Continuazione della costruzione e allestimento della nave da battaglia di 1ª classe, <i>Regina Margherita</i> , nel regio arsenale di Spezia;	
	3° Continuazione della costruzione e allestimento della nave da battaglia di 2ª classe, <i>Francesco Ferruccio</i> , nel regio arsenale di Venezia;	
	4° Continuazione della costruzione della nave da battaglia di 1ª classe <i>Vittorio Emanuele</i> nel regio cantiere di Castel- lammare;	
	5° Continuazione della costruzione della nave da battaglia di 1ª classe <i>Regina Elena</i> nel regio arsenale di Spezia;	
	6° Inizio della costruzione di una nave da battaglia di 1ª classe (nave A tipo <i>Vittorio Emanuele</i>);	
	7° Inizio della costruzione di una nave da battaglia di 1ª classe (nave B tipo <i>Vittorio Emanuele</i>);	
	8° Costruzione ed allestimento di un battello sottomarino;	
	<i>Da riportarsi</i>	92,949,740 12

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

	<i>Riporto</i>	92,949,740 12
	9° Continuazione della costruzione di due navi trasporto carbone (navi I e II) presso l'industria privata;	
	10° Continuazione della costruzione di due navi cacciatorpediniere;	
	11° Continuazione della costruzione di due rimorchiatori;	
	12° Costruzione di quattro torpediniere di alto mare.	
	13° Inizio di una nave officina;	
	14° Costruzione di due cisterne da 80 tonnellate;	
	15° Costruzione palischermi a vapore e galleggianti per uso arsenali e porti;	
60	Combustibili ed altri generi di consumo; macchine, attrezzi e relativi impianti e manutenzione per gli stabilimenti militari marittimi - Materiale e mano d'opera	4,350,000 »
		97,299,740 12
 TITOLO II. Spesa straordinaria 		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. 		
Spese generali.		
61	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse)	26,000 »
62	Stipendio ad ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici (Spese fisse)	72,876 »
		98,876 »
Spese per la marina militare.		
63	Riproduzione del naviglio (Legge 13 giugno 1901, n. 258). Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate al capitolo n. 59	6,769,665 88
64	Difesa delle coste (Spesa ripartita)	200,000 »
65	Acquisto di siluri (Spesa ripartita)	100,000 »
		7,069,665 88

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Partite che si compensano nell'entrata.

66	Fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
----	--	-------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

67	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,665,963 72
----	--	--------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali		1,393,772 »
Debito vitalizio		5,592,000 »
Spese per la marina mercantile		9,545,946 »
Spese per la marina militare		97,299,740 12
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		113,831,458 12

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali		98,876 »
Spese per la marina militare		7,069,665 88
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		7,168,541 88

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Partite che si compensano nell'entrata	3,500,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	10,668,541 88
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	124,500,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	2,665,963 72
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	121,000,000 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	3,500,000 »
	124,500,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	2,665,963 72
TOTALE GENERALE	127,165,963 72

CANEVARO, *relatore*. Non essendovi stata discussione generale sul bilancio della marina e non essendovi stata neppure discussione sopra i capitoli, di che io personalmente molto mi lodo per la povera mia relazione, io devo in nome della Commissione di finanze chiedere al ministro di volerci manifestare il suo modo di vedere sopra due punti della relazione che non possono in nessun modo passare inosservati.

Il primo punto è questo: là dove si parla della legge di avanzamento di cui lungamente si discusse l'anno scorso, la relazione dice: « Il ministro della marina ammise l'anno scorso che qualche cosa era a questo riguardo da mutarsi nelle leggi o nei regolamenti e promise farlo; ed anche oggi la vostra Commissione, fiduciosa in lui gli ricorda la promessa! »

L'altro punto su cui si sarebbe grati di sentire il parere del ministro, è precisamente nelle ultime parole della relazione, dove è detto, a

proposito del breve ammutinamento e dello sciopero di Taranto: « Il ministro della marina meglio di ogni altro può valutare la gravità del caso, deve sapere provvedere, e con la parola e coi fatti rassicurarne l'Italia!

MORIN, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro della marina*. Sta di fatto che in occasione della discussione del bilancio dell'anno scorso, io ammise che qualche ritocco alla legge d'avanzamento avrebbe potuto farsi, o, per lo meno, sarebbe stato opportuno. Temo però che non mi troverei completamente d'accordo con l'onorevole relatore e con la Commissione di finanze in quanto alla natura e alle modalità delle variazioni da introdursi in questa legge.

La Commissione di finanze, per organo del relatore, mi raccomanda che si diminuisca nella

legge d'avanzamento l'applicazione del criterio della scelta, e crederebbe opportuno che si spingesse la riduzione di questo criterio fino al punto di nominare assolutamente per anzianità tutti gli alti ufficiali della marina.

A questo riguardo mi troverei, come ministro, sollecitato in sensi assai diversi, perchè nell'altro ramo del Parlamento mi si fa una raccomandazione diametralmente opposta. La Giunta generale del bilancio ha osservato che la nostra legge d'avanzamento fa una parte troppo larga all'anzianità ed una troppo ristretta alla scelta, e m'invita a studiare delle modificazioni le quali diano più largo campo all'applicazione del criterio dell'avanzamento a scelta.

Si tratta di una materia spinosa sempre, e specialmente delicata a toccarsi in questo momento, poichè l'onorevole relatore ed il Senato non ignorano che la nostra legge di avanzamento è relativamente recente, non ha cinque anni di vita.

Ora io sono d'opinione che vi sia qualche cosa di peggio ancora che avere leggi non perfette, ed è una soverchia mutabilità delle leggi stesse.

Dopo la discussione dell'anno scorso, io sono stato molto in forse a presentare, non dirò dei cambiamenti molto larghi, ma dei piccoli ritocchi alla legge di avanzamento, e poi ho concluso che sarebbe stato più opportuno rifare il regolamento che ad essa si riferisce; perchè molti degli inconvenienti lamentati dall'onorevole relatore non stanno tanto nelle deficienti disposizioni della legge, quanto nella loro imperfetta applicazione, a cagione del regolamento, in molte parti difettoso.

A questo riguardo io mi propongo di provvedere. Non escludo certamente l'opportunità di ritoccare in qualche punto la legge; ma mi dichiaro assolutamente contrario all'applicazione del criterio che la Commissione di finanze vorrebbe applicato all'avanzamento agli alti gradi della marina.

Mai io sottoporro al Parlamento un progetto di legge nel quale si stabilisca che tutti i contrammiragli e tutti i viceammiragli siano promossi per anzianità.

Una legge siffatta non risponderebbe certamente a ciò che noi dobbiamo desiderare, portare cioè agli alti gradi della marina, ai gradi ove più cospicua è la responsabilità, ove più

gravi possono risultare le conseguenze della inettitudine, o, per lo meno, di una capacità deficiente, uomini che non abbiano altro titolo per il loro avanzamento che quello puro e semplice di essere i primi sul ruolo di anzianità.

Passo ora a ciò che riguarda l'arsenale di Tarranto.

In quell'arsenale si sono verificati disordini, che in passato noi non avevamo mai avuto a lamentare, disordini che io spero non si riprodurranno mai più; perchè, a questo riguardo, io posso dare al Senato le più ampie assicurazioni che il Ministero ha già provveduto alla repressione nel modo più energico e deciso.

Le masse dei nostri operai non sono cattive, sono qualche volta sobillate, ed io credo che provvedendo energicamente ed a tempo, come abbiamo fatto, contro i provocatori degli atti di indisciplina, si possano avere le più serie garanzie che l'ordine non sarà più turbato in avvenire.

CANEVARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANEVARO, *relatore*. Sarò brevissimo! Il ministro della marina ha dato quelle spiegazioni che gli si chiedevano in nome della Commissione di finanze; se egli fosse stato più breve avrebbe fatto meglio, perchè probabilmente io non avrei chiesto di parlare per rispondere; ma nelle considerazioni che ha fatto, ha detto qualche cosa di personale verso di me, ed ha attribuito a me più che alla Commissione, come idee mie personali, quelle relative al sistema di promozioni per anzianità!...

MORIN, *ministro della marina*. Perchè sono scritte nella relazione.

CANEVARO, *relatore*... ed ha detto, con grande calore, che egli non avrebbe mai presentato al Parlamento una legge sull'avanzamento per anzianità, intendiamoci bene, negli alti gradi della marina!

Io dissi e spiegai l'anno scorso quale era la legge caldeggiata dalla Commissione e da me, che era la legge caldeggiata dall'ammiraglio Saint-Bon consigliata al Brin e dalla quasi unanimità degli ammiragli!

E se tante personalità navali, ed anche io, siamo per l'anzianità negli alti gradi, non per la scelta, si è perchè è universalmente saputo che l'anzianità è adottata da quelle marine mi-

litari nelle quali si riconosce che vi è coesione e forza!

La storia ci insegna sempre che solo dove è la coesione e la forza c'è la vittoria, e tutti ricordiamo la lettera scritta da Nelson pochi giorni dopo la vittoria di Aboukir; il Nelson a chi lo elogiava, per il grande successo, egli rispondeva non essere lui che aveva vinto, ma avevano vinto i suoi comandanti che avevano combattuto da veri fratelli!

Ora solo in Inghilterra e nei paesi dove si usa l'avanzamento per anzianità negli alti gradi si ebbero tali risultati di affratellamento, mentre il contrario si è spesso verificato ove sono le leggi di avanzamento a scelta che per lo più si applicano anche male, leggi che fanno vivere il personale militare in un ambiente poco soddisfacente, talvolta con danno del Corpo militare e spesso con poca edificazione del paese!

Aggiungerò ancora che io non ho chiesto oggi al ministro che egli si decida per la legge di anzianità e non capisco perchè abbia riaperto questa discussione che sembrava esaurita l'anno scorso; io gli ho soltanto ricordato la promessa fatta l'anno scorso alla Commissione di finanze! Io oggi ho domandato in nome della Commissione che egli faccia ciò che ha promesso, sia pure un ritocco alla legge a scelta, sia pure un ritocco al regolamento, ma sia un ritocco che tolga quegli inconvenienti gravi che egli stesso riconosce e deplora!

In quanto ai fatti di Taranto io non posso che rallegrarmi delle assicurazioni che il ministro ci ha dato.

Egli dice di avere agito con energia e prese tutte le precauzioni e di poter assicurare il Senato che simili fatti non avranno a ripetersi nel nostro paese!

E noi di tali assicurazioni facciamo tesoro.

MORIN, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN, *ministro della marina*. Mi duole che l'onorevole relatore abbia veduto qualche cosa di personale contro di lui nelle dichiarazioni che ho fatte relativamente all'opportunità di ritoccare la legge di avanzamento, mentre nulla era, io credo, nelle mie parole che potesse interpretarsi in tal modo. Egli mi richiama all'adempimento di una promessa che avrei fatto l'anno scorso. Ora io rammento di aver detto

che la legge di avanzamento, a mio giudizio, aveva bisogno di essere ritoccata, ma non mi sono menomamente pronunziato sopra il genere dei ritocchi che a me sembravano opportuni. La questione l'ho lasciata completamente impregiudicata; dunque non ho mancato ad alcuna promessa di presentare progetti di modificazioni nel senso desiderato dall'onorevole senatore Canevaro...

CANEVARO, *relatore*. Non ho detto questo: ho detto che avevo fiducia nella sua promessa ed attendevo di vederla applicata.

MORIN, *ministro della marina*... D'altronde, la frase della relazione, alla quale l'onorevole senatore Canevaro si è riferito, dice che, bisogna ritoccare la legge, o il regolamento, per quello che riguarda l'avanzamento negli alti gradi. E, a questo riguardo, non mi trovo poi molto in contraddizione con ciò che desidera la Commissione di finanze; perchè ammetto io pure che bisogna riformare il regolamento, e riformarlo in quella parte che riguarda il procedimento che si segue per la formazione dei quadri di avanzamento.

Posso adunque dare affidamento all'onorevole relatore che sarà provveduto alle modificazioni del regolamento; e in quanto alle variazioni da apportarsi alla legge, mi riferisco alle dichiarazioni che ho già fatte: mentre temo danni dal far soverchi cambiamenti, non escludo l'opportunità di ammettere alcune modificazioni. È una questione che potrà essere esaminata mentre si rivede il regolamento.

CANEVARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO, *relatore*. Ho chiesto la parola per dichiarare che sono perfettamente soddisfatto delle conclusioni alle quali ora è arrivato l'onorevole ministro della marina, che cioè manterrà la promessa di ritoccare opportunamente la legge od il regolamento attuale, in modo da toglierne i lamentati difetti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, questa discussione incidentale è esaurita.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. L'onor. ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. A nome del mio collega il ministro del Tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di

legge: « Stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1902-903 » e « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1902 903 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione, che egli fa a nome del suo collega ministro del tesoro, di questi due disegni di legge che saranno trasmessi all'esame della Commissione permanente di finanze per ragione di competenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora che si sono approvati i singoli capitoli del bilancio del Ministero della marina do lettura degli articoli del disegno di legge che lo accompagnano.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare le navi seguenti, da radiarsi durante l'esercizio

1902-903, in quanto non ritenga maggiormente opportuno la loro demolizione negli stabilimenti della Regia marina: *Terribile, Sebastiano Veniero, Vedetta, Gorgona, Laguna, Luni, Rondine, Tino, Tremiti, Malaussena, Marittimo, Ancona, San Martino.*

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902 » (N. 75).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902.

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 75).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione dei singoli capitoli che leggo:

LESLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL' EMIGRAZIONE

STATO di previsione dell' Entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	Rendite patrimoniali.	
1	Interessi sul conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti	2,000 »
2	Rendita di titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	10,000 »
	Totale	12,000 »
	Contributi a carico dei vettori.	
3	Tasse per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	18,000 »
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	1,000,000 »
5	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario delle navi viaggianti e delle indennità diverse dovute ai medesimi od ai Commissari viaggianti	292,300 »
6	Pene pecuniarie	1,000 »
	Totale	1,311,300 »
	Entrate diverse.	
7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	<i>per memoria</i>
8	Entrate diverse e impreviste	400 »
9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa	<i>per memoria</i>
	Totale	400 »
	Totale delle entrate effettive ordinarie	1,323,700 »
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	<i>(Nulla).</i>	
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>(Nulla).</i>	
	RIASSUNTO.	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive	1,323,700 »
	Id. II. — Movimento di capitali	»
	Totale generale dell' Entrata	1,323,700 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

STATO di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio dal 16 agosto 1901
al 30 giugno 1902.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE		
TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.		
Spese generali.		
1	Commissariato e ispettorati dell'emigrazione - Personale	44,710 80
2	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente	3,000 »
3	Fitto di locali pel Commissariato e per gl' ispettorati nei porti d'imbarco	11,233 33
4	Spese d'ufficio per il Commissariato e per i tre ispettorati	13,860 »
5	Spese speciali di posta e telegrafo	6,000 »
6	Spese di stampa	26,500
7	Spese casuali	5,000 »
	Totale	110,304 13
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell' interesse degli emigranti.		
8	Stipendi, indennità di trasferta e di missioni e spese di viaggio degli ispettori viaggianti e dei delegati provvisori in qualità d' ispettori viaggianti; visite straordinarie ai piroscafi in arrivo all'estero	30,000 »
9	Competenze ai medici militari e ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo	292,300 »
10	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici	24,000 »
11	Ricoveri nei porti d'imbarco e locali che provvisoriamente li sostituiscono; disinfezioni e spese di vigilanza e di assistenza agli emigranti	20,000 »
12	Spese per le Commissioni arbitrali	200 »
13	Spese di liti	1,000 »
14	Missioni presso il Commissariato e nelle provincie	4,000 »
	* Totale	371,500 »
Spesa per la protezione degli emigrati.		
15	Protezione degli emigrati all'estero	100,000 »

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902
	Fondi di riserva.	
16	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	25,000 »
17	Fondo per le spese impreviste	15,000 »
	Totale	40,000 »
	Totale delle spese ordinarie effettive.	621,804 13
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
18	Ricoveri nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione e di arredamento	5,000 »
19	Spese per lavori straordinari per impianto di servizi	13,800 »
20	Acquisto di mobili e arredamento dei locali a Roma e negli ispettorati	18,000 »
	Totale delle spese straordinarie effettive	36,800 »
	Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	658,604 13
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
21	Acquisto di titoli di Stato e garantiti dallo Stato	665,000 »
22	Deposito alla Cassa dei depositi e prestiti alla fine dell'esercizio	95 87
	Totale del movimento dei capitali	665,095 87
	RIASSUNTO	
	CATEGORIA I. — Spese effettive	658,604 13
	Id. II. — Movimento di capitali	665,095 87
	Totale generale della Spesa	1,323,700 »

Ora rileggo il progetto di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario del 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Bilancio del Fondo per l'emigrazione dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 » (N. 76).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. D'accordo col relatore dell'Ufficio centrale, devo dare alcune spiegazioni in merito a questo secondo bilancio, le quali però varranno anche per il primo e serviranno di risposta ad alcune delle osservazioni contenute nella relazione dell'Ufficio centrale.

Innanzitutto, nella relazione stessa, a pagina 5, è accennata, anzi è trattata una questione, la quale potrebbe meglio essere svolta allorchè verrà in discussione al Senato un altro argomento, cioè la registrazione fatta con riserva del regolamento per l'applicazione della

legge sull'emigrazione, in quanto riguarda il pagamento degli stipendi dei funzionari addetti al Commissariato.

Essendo assente il senatore Municchi, che parmi s'interessi specialmente di questa questione, siamo appunto d'accordo di rimandarne la trattazione a quando verrà in Senato la discussione intorno ai decreti registrati con riserva. D'altra parte io credo che noi possiamo proseguire nella discussione del bilancio, inquantochè la discussione che si farà allora ritengo non porterà modificazioni al bilancio medesimo perchè i chiarimenti che sarò per dare, varranno, spero, a tranquillizzare completamente l'Ufficio centrale ed il Senato.

E vengo alle osservazioni contenute nella relazione dell'Ufficio centrale.

Innanzitutto dirò all'onor. senatore Vitelleschi che senza arrivare alle conclusioni abbastanza pessimiste a cui egli è giunto intorno alle conseguenze e ai pericoli di cui questa legge può essere fonte per lo Stato, convengo intorno ad alcuni degli apprezzamenti che ha esposto riguardo alla responsabilità che allo Stato viene addossata da questa legge quale essa fu votata dal Parlamento e da cui il bilancio che stiamo discutendo ha origine.

Io non mi sono mai dissimulata la gravità del compito affidato allo Stato; ciò ebbi già occasione di dire, credo anche al Senato, certo alla Camera dei deputati.

Ad ogni modo il ministro si trova dinanzi ad una legge dello Stato ed è suo ufficio di eseguirlo con la maggior diligenza e con la maggior buona volontà.

L'onorevole senatore Vitelleschi accennando nella sua relazione alle restrizioni che parecchie nazioni hanno cominciato ad imporre all'immigrazione e alla notizia corsa che parecchie migliaia di emigranti siano stati respinti per mancanza delle condizioni volute da quei Governi per accordare l'ospitalità, si preoccupa delle conseguenze di questo ritorno di emigranti e delle responsabilità che, se non materialmente, almeno moralmente possono derivarne al Governo.

Posso rassicurare l'onor. Vitelleschi intorno alla portata di queste notizie.

È vero che il Senato degli Stati Uniti d'America ha formulato disposizioni, in base alle quali molti dei nostri emigranti (specialmente quelli

che non sanno leggere) non sarebbero più accolti nel territorio dell'Unione, ma l'esame di questi emigranti per vedere se rispondono alle condizioni volute vien fatto una prima volta nei nostri porti di Genova, Napoli e Palermo, ed è là che la più gran parte dei rifiutati non sono accolti.

Quindi è assai minore la responsabilità morale che può venirne allo Stato. Quanto ai ritorni dai porti d'arrivo, ce ne sono realmente ma si riducono a qualche centinaio, almeno per ora.

Dunque il senatore Vitelleschi può essere in gran parte rassicurato dai suoi timori.

Mi permetta ora il Senato di fare l'analisi di questo bilancio, perchè non vorrei che rimanesse una impressione non completamente esatta intorno ad esso. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha parlato delle spese gravi a cui già si è impegnato il Commissariato dell'emigrazione, e confrontando d'altra parte le spese preventivate per l'esercizio prossimo con quelle preventivate per l'esercizio in corso, ha rilevato l'aumento che si verifica in questo secondo esercizio, ne ha dedotto il timore di futuri aumenti, che per fortuna non è, a mio avviso, completamente giustificato.

L'esercizio che sta per finire cominciò in settembre, e in settembre cominciò l'ufficio del Commissariato ad istituirsi; ma era ben lontano dall'essere completo; si può dire anzi che i servizi del Commissariato non furono completi che verso la fine dell'anno; per cui l'esercizio che sta per finire può calcolarsi non di un anno, ma di sette od otto mesi.

Quindi non deve sorprendere che da questo esercizio a quello prossimo, che è di un anno intero, vi sia un aumento considerevole nelle cifre stanziare in bilancio, e, non può certo costituire una ragione per supporre che nei successivi esercizi vi debbano ancora essere degli altri aumenti.

Perciò, accettando la proposta enunciata dallo onorevole relatore dell'Ufficio centrale, io credo convenga prendere come base di giudizio il bilancio presentato per l'esercizio prossimo senza fare confronti col bilancio passato il quale era puramente ipotetico.

Veniamo dunque ad analizzare il bilancio dell'esercizio 1902-903.

Il senatore Vitelleschi, come anche privatamente egli ebbe a dirmi, è preoccupato della gravità delle spese d'indole permanente, e che a suo avviso costituiscono un onere crescente il quale negli anni futuri potrebbe costituire un aggravio per l'erario.

Ora il bilancio dell'emigrazione è costituito così.

Abbiamo una entrata determinata dalla tassa di patente di vettore, da quella di otto lire per ogni emigrante che devono pagare le Compagnie che li trasportano, più altri piccoli proventi di poca entità.

Di fronte a quest'entrata abbiamo una spesa che va divisa in due grandi categorie; le spese per il Commissariato e gli uffici dipendenti, le quali, come bene ha osservato il senatore Vitelleschi, sono permanenti e non hanno probabilità di diminuire, anzi dovranno forse subire un lieve aumento, e le spese facoltative che dipende dal Commissariato di fare o non fare, e che fa a misura dei mezzi di cui dispone.

Così ai ricoveri per gli emigranti in partenza che si dovranno costruire a Napoli e Genova, ai sussidi alle Società di patronato e di assistenza nei luoghi di arrivo, sarà provveduto man mano che vi saranno i fondi disponibili.

È quindi evidente che il bilancio dell'emigrazione deve essere sempre in pareggio.

Le spese fisse e continuative sono assai limitate e si riducono a quelle della prima categoria cioè Commissariato, Consiglio dell'emigrazione, fitto di locali, spese d'ufficio, spese telegrafiche, ecc., ecc., che sommano in tutto a L. 128,000; alle quali aggiungendo le indennità ai componenti le Commissioni di visita, le spese per l'assistenza che si fa ora negli alberghi provvisori e che si farà poi nei ricoveri definitivi, si ha un totale in cifra tonda di 210,000 lire.

E qui finisce la spesa continuativa fissa, che non può diminuire.

Tutto il resto è una spesa che viene fatta a misura della disponibilità dei fondi.

L'onor. senatore Vitelleschi avrà così notato che nel bilancio in corso è previsto un avanzo di 665,000 lire, il quale sarà, all'atto pratico, notevolmente maggiore, perchè maggiore è stato il provento delle otto lire pagate dai vettori per ogni emigrante, avendo il numero degli emigranti superato il previsto. Per l'anno ven-

turo si iscrive nella entrata straordinaria il realizzo di questo avanzo, perchè l'anno venturo calcoliamo di costruire quei tali ricoveri (spesa straordinaria) ai quali appunto pensiamo far fronte con gli avanzi dello scorso anno e con le disponibilità dell'anno prossimo. Se non vi potremo far fronte interamente, gradueremo le spese e aspetteremo un altro esercizio.

In tutto ciò non si può nascondere un pericolo per l'erario dello Stato, a meno che si volesse estendere i limiti della funzione dello Stato verso l'emigrazione, il che dovrebbe ad ogni modo essere fatto per legge.

Quindi, sotto questo rapporto, il Senato e l'Ufficio centrale possono essere pienamente rassicurati.

I dubbi dell'onorevole Vitelleschi sono in parte giustificati, poichè, come già accennai, questo fenomeno dell'emigrazione che con la legge dell'anno scorso abbiamo fatto entrare nella categoria dei fatti su cui lo Stato deve esercitare una azione direttiva e, direi quasi, dinamica, è così vasto, è in preda a così rapidi progressi, che può riservare certo allo Stato delle responsabilità grandi e dei grandi doveri; ma non dal punto di vista del bilancio, nè della legge vigente, la quale non presenta per sè stessa alcun pericolo di sorpresa per lo Stato. Si può discutere sul modo di erogare le somme stanziare, che sono e che saranno considerevoli (date le proporzioni che ha preso la emigrazione in questi ultimi anni), sulla via migliore da seguire per raggiungere lo scopo voluto dal legislatore. Qui è il terreno sul quale tendenze diverse potranno competersi e assurgere alle più alte questioni di Stato; ma quanto alla consistenza del bilancio non vi può esser luogo al timore ch'esso racchiuda i germi di eventuali pericoli per lo Stato, perchè, ripeto, tale timore non è giustificato dalla realtà delle cose.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI, *relatore*. Io sono lieto che il ministro sia penetrato delle preoccupazioni che la Commissione permanente di finanze ha esposto e vorrei respingere l'accusa di pessimismo che egli mi ha dato inquantochè non ho fatto che il quadro della situazione qual'essa è, e sulla quale il ministro conviene.

Questa situazione rappresenta una grave re-

sponsabilità morale e politica, ma non posso consentire con l'onor. ministro che non minacci inoltre il lato economico e finanziario.

Egli sa meglio di me, che in questi grandi movimenti in cui è impegnata la miseria si formano delle correnti fortissime di opinioni che s'impongono e sfuggono a tutte le discussioni parlamentari.

Ora quando noi, con dei regolamenti molto minuziosi prendiamo sopra di noi l'emigrante alla sua casa e lo conduciamo fino a Genova e a Napoli sorvegliandolo e proteggendolo, l'imbarchiamo e finalmente lo discendiamo nel posto di sbarco, se colà questo emigrante non trova da vivere soffre ovvero torna a casa, non avendo più come vivere, ma crede il ministro che sul serio ci si possa a lungo disinteressarsene?

Si poteva fino a un certo punto prima quando era un'operazione assolutamente privata, che l'emigrante operava da sè e la cosa aveva diremo perfino un'apparenza clandestina, l'emigrato correva i suoi rischi e come tutte le cose di questo mondo talora riusciva bene talora male; ma lo Stato era fuori di questione, era estraneo alla cosa. Ma ora che lo Stato prende l'emigrato al punto di partenza e lo conduce al punto di arrivo, come si fa a disinteressarsi quando si troveranno migliaia di questi uomini che non possono sbarcare e che devono perciò tornare? bisognerà bene che qualcosa si faccia ed è certo che procedendo le cose in questo modo all'ultimo la questione finirà per pesare sopra il bilancio dello Stato.

Io non credo che sia pessimismo questo, ma credo che sia una previdenza ragionevole. La più gran prova di quel che dicevo è che il ministro per rassicurarci cosa ha detto? Egli ci ha detto che quel tale vaglio o esame degli emigranti si fa al punto di arrivo, non si fa al punto di partenza...

PRINETTI, *ministro degli affari eeteri*. E non le facciamo noi, ma le fanno i Governi interessati.

VITELLESCHI, *relatore*. E sia pure, quantunque praticamente non capisco proprio come il Governo americano possa venire a Genova ad esaminare uno per uno gli emigranti. E quando ciò fosse ne discende che noi dobbiamo sottometterci a questa selezione americana: e anche questo implica una certa responsabilità.

Questa gente dirà: perchè non siamo pro-

tetti, perchè non si reclama contro questa esclusione?

In presenza della miseria tutti questi ragionamenti divengono gravi. Del resto non insisto più oltre perchè questa discussione ci porterebbe a trattare la questione in sostanza. E a questo riguardo io personalmente - e non parlo per la Commissione di finanze - credo che questa legge andrebbe corretta per mantenere la parte che viene in aiuto agli emigranti e togliere per quanto si può quella parte che importa una così grave responsabilità.

Ma - ripeto - ciò dico per mio conto e non insisto più oltre. Ma ritornando al bilancio tutto ciò importa che nell'applicazione di questo bilancio si debba mettere in pratica la massima economia per lasciar margine il più che si può a tutte queste eventualità. Così per esempio mi pare che non sia proprio necessario fare fin dal primo anno dei ricoveri molto dispendiosi. Credo che sia indispensabile dare a questa gente un ricovero igienico e sano, ma non è necessario che si facciano dei palazzi secondo che è il nostro costume.

Del resto l'onorevole ministro ha veduto che la Commissione di finanze approva la legge: egli terrà in quel conto che crederà le nostre osservazioni. Non ho altro da aggiungere.

PRINETTI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRINETTI, *ministro degli esteri*. Ringrazio la Commissione permanente di finanze dell'approvazione data a questo bilancio; ma il Senato verrà consentire ch'io aggiunga qualche altro chiarimento non già per confutare o discutere quello che l'onorevole relatore ha detto, ma per scagionare la responsabilità del Governo e la mia nell'applicazione di questa importantissima legge.

Una osservazione che ho dimenticato poc' anzi di fare parlando della spesa è questa che la spesa più grossa di 346,770 lire per i medici che viaggiano sui vapori che trasportano gli emigranti è una partita di giro perchè viene rifiuta dalle società, tantochè figura in entrata e in uscita...

VITELLESCHI, *relatore*. Ma è presa sui noli.

PRINETTI, *ministro degli esteri*... Praticamente forse la pagheranno gli emigranti, ma certo non la pagherà lo Stato, giacchè i vettori la

devono rifondere nella stessa proporzione in cui viene sopportata dallo Stato.

Devo poi assicurare l'onor. Vitelleschi che l'esame ai porti d'imbarco è fatto per conto del Governo americano. C'è a Napoli un medico americano che verifica se gli emigranti che stanno per partire rispondono o no ai requisiti voluti dalla legge americana. Posso anzi aggiungere che quest'esame, da un po' di tempo a questa parte, è fatto con rigore crescente, tanto che in quest'ultimi mesi la percentuale degli emigranti respinti ha raggiunto il 15 per cento.

Ma l'onor. Vitelleschi dice: Qui nasce una responsabilità da parte dello Stato, perchè lo Stato, ha preso questi emigranti dai loro paesi nativi, li ha portati ai posti d'imbarco e li ha spediti ai luoghi di destinazione. Naturalmente se essi vengono poi respinti si rivolgeranno allo Stato. No, onorevole Vitelleschi, da questo punto di vista lo Stato non incontra assolutamente alcuna responsabilità, nè materiale, nè morale. Lo Stato non fa nulla per promuovere l'emigrazione; tutto al contrario, (ed è forse questa la parte migliore della legge, la parte nella quale consento *toto corde* con coloro che l'hanno promossa) lo Stato impedisce che l'emigrazione venga artificialmente provocata e interviene per evitare gli abusi e le frodi che in passato venivano consumate a danno degli emigranti da arrolatori poco scrupolosi per conto di armatori di null'altro curanti che di avere un maggior numero di persone da trasportare.

E lo Stato ora interviene anche per indicare, mediante la maggiore pubblicità possibile, quali sono i paesi nei quali l'emigrazione può ancora trovare fonti di lucro, e quali i paesi verso cui l'emigrazione è da sconsigliare assolutamente; prima di questa legge abbiamo avuto dei casi in cui torme di emigranti sono state portate e depositate in paesi inospitali, senza nessuna risorsa, dove hanno incontrato la miseria ed anche la morte.

Così anche la nuova legge provvede ad assicurare a quegli emigranti che, raggiungendo i porti d'arrivo, fossero poi respinti per ragioni di legge, il ritorno gratuito; mentre in passato venivano abbandonati, e se non avevano il piccolo peculio necessario al ritorno non sapevano che fare della loro esistenza.

Infine la legge ha provveduto a salvaguardare gli emigranti dalle frodi di cui erano vittima un tempo, obbligando i vettori a depositare una cauzione che serve a guarentigia del loro operato e di quello dei loro rappresentanti e prescrivendo la istituzione, in ciascun Comune del Regno, dove esista emigrazione, dei Comitati di tutela, i quali s'incaricano di informare, di indirizzare gli emigranti e di far valere dinanzi all'autorità competente i diritti e le ragioni di coloro che fossero stati ingannati.

Per questa parte, me lo consenta il senatore Vitelleschi, io credo che la nuova legge non esorbiti da quelle funzioni di tutela che sono un dovere dello Stato moderno, ed anzi sono convinto ch'essa risponde ad un compito altamente civile.

L'onor. senatore Vitelleschi dice: Ma verranno delle correnti d'opinione che imporranno allo Stato di assumere nuovi doveri, di esercitare nuove funzioni in rapporto a queste correnti emigratorie.

Allora sarà necessaria una nuova legge e questa nuova legge avrebbe potuto venire egualmente quando quelle correnti di opinione si fossero sviluppate anche senza la legge attuale.

Questo è certo che, come ho detto testè, il fenomeno dell'emigrazione ha in Italia una tale importanza, che è inevitabile che l'opinione pubblica vi guardi come ad un fatto che può essere una delle maggiori sorgenti per l'Italia di benefici o di danni, che l'opinione pubblica voglia che in un senso o nell'altro lo Stato se ne interessi e sorvegli.

Quindi non è da illudersi che correnti di opinioni, nel senso temuto dal senatore Vitelleschi, non potessero svolgersi se questa prima legge non fosse stata votata.

Infine il senatore Vitelleschi ha raccomandato la massima economia nelle spese. Convengo con lui, tanto che, di fronte ad una entrata la quale arriverà ad un milione e mezzo all'anno, ho tenuto le spese fisse nel limite di 210 mila lire; tutto il resto è, come dissi, una spesa che può farsi o no a seconda della disponibilità del bilancio.

Quanto, però, ai ricoveri, non bisogna illudersi. Si tratta di opere di una certa importanza, e che richiederanno una spesa piuttosto rilevante; basti dire che a Napoli dovremo fare un ricovero per lo meno per mille persone, perchè

spesso sono più di mille quelli che aspettano la partenza. Ora io non dico che ci voglia un milione o bastino 800 mila lire; lo vedranno i tecnici. Certo è però che trattandosi di edifici così vasti, per quanto eseguiti con la maggiore semplicità, non potrà la spesa esser contenuta in modesti limiti.

Del resto una volta costruiti, questi ricoveri resteranno sempre; e qualunque sia l'assetto definitivo che nuove leggi siano per dare alle funzioni dello Stato rispetto all'emigrazione, essi saranno sempre utili e rispondenti ad un bisogno vero, qual'è quello di offrire un alloggio sicuro e igienico per l'ultimo giorno della dimora in patria a coloro che partono per terre lontane in cerca di migliore fortuna.

ODESCALCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Avendo avuto l'onore soltanto da pochi giorni di far parte del Comitato dell'emigrazione ed avendo assistito ad una sola riunione, mi è assolutamente impossibile di entrare in particolareggiati dettagli.

Ma mi permetta il Senato e mi permetta l'onorevole ministro, di svolgere soltanto alcuni concetti d'ordine generale.

Come sia la legge non è il caso di discutere, è legge e bisogna eseguirla.

Quando fu discussa ero di parere di emendarla, si poteva molto migliorare, ora però che è legge dello Stato, prima di proporre emendamenti bisogna essere edotti da lunga esperienza.

Però questa legge ha sancito il principio dello Stato in materia di emigrazione. Ora quando si è entrati per una via bisogna procedervi. Con questa legge, applicandola il meglio possibile, non potremo ottenere per gli emigrati che un beneficio minimo, perchè per essi essere ricoverati bene o male, 24 ore prima della partenza è cosa di poco momento, come lo è pure il far la traversata più o meno comodamente. Il problema comincia quando si è sbarcati sulla terra lontana, ed allo svolgimento delle attività loro nel paese ove sono sbarcati ed a ciò si è data poca latitudine con questa legge. Ma il bisogno sarà così impellente che un giorno ce ne dovremo occupare.

Davanti a questo bisogno, mi associo anche io a ciò che ha detto il senatore Vitelleschi e

confermato l'onor. ministro, ma da un altro punto di vista.

Facciamo le maggiori economie che sono possibili, perchè avremo bisogno dei mezzi per sciogliere la parte più grossa del problema. Con ciò non intendo si debbano lesinare i mezzi necessari all'amministrazione, perchè se voi chiamate un capo eccellente e poi non gli date le braccia per funzionare, sarà come non averlo chiamato.

Ma questo non porterà grave eccedenza di spesa.

Ora io esporrò alcune circostanze nelle quali anche noi con questa legge possiamo fare qualche cosa al di là dell'Oceano.

Si è parlato di sussidi alle associazioni di collocamento e di patronato, che esistono in America o in altri paesi lontani.

Io non so come queste società siano costituite, e quali vantaggi offrano agli emigrati. L'opera di queste società certo può essere aumentata, perchè all'emigrante più che le cure nella partenza o durante il viaggio, è più vantaggioso trovare una società appena sbarcato che curi il suo collocamento e ciò ripeto è molto più utile per lui del beneficio che avrebbe con un dormitorio nel quale più o meno comodamente potrà passare una notte.

Vi è una società, e l'onor. ministro deve saperlo meglio di me, la quale ha acquistato diverse migliaia di leghe di terreni vicino alle Ande. Non credo che sia stata fortunatissima nella scelta della ubicazione del suo acquisto, ma questa ubicazione potrebbe essere migliorata con buoni mezzi di comunicazione ed essere colonizzata dai nostri emigranti, e questa è una impresa che potrebbe essere efficacemente aiutata e protetta.

E giacchè ho parlato di economie, ho piacere di sapere che per la questione dei ricoveri nulla vi è pregiudicato finora, perciò prego il ministro di volgere tutta la sua attenzione, perchè non si incorra in uno dei nostri difetti abituali, quello della monumentomania.

Questi fabbricati non devono servire a gente doviziosa, abituata alla mollezza dei costumi, nè per lunga dimora, dobbiamo fare semplicemente un ricovero ove possano passarvi una notte coloro che s'imbarcano per oltre l'Oceano, e questo edificio si potrà fare colla massima economia, ed i risparmi di questa costruzione

avremo presto la possibilità di impiegarli in modo assai proficuo.

E mi riassumo.

Nell'amministrazione attuale la massima economia, e tenere un fondo di riserva pronto a sovvenire i bisogni degli emigranti nei punti di sbarco.

Non ho altro da dire.

VITELLESCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VITELLESCHI, *relatore*. La forza delle cose fa sì che si allarghi la discussione, e sia permesso anche a me per un momento di rilevare alcune parole dette dall'onor. ministro quando egli ha voluto assicurare il Senato che l'impedimento a partire era completamente estraneo all'azione italiana, e che questo era opera dei paesi rispettivi. Evidentemente la responsabilità del Governo italiano e dello Stato italiano su questo riguardo appare molto diminuita, ma ne rimane un'altra, e cioè, che fare di questi emigranti, arrivati a Napoli od a Genova che una mano straniera trattiene?

Non basta. V'è un'altra disposizione che il ministro ci ha fatto conoscere, molto opportuna; quella di aver procurato il loro ritorno gratuitamente, quando non fosse loro permesso lo sbarco. Ma questo avere assicurato il loro ritorno gratuito renderà le Compagnie molto guardinghe nell'imbarcare gli emigranti, i quali per avventura non potessero sbarcare.

Conseguenza di questi provvedimenti è di avere messo un argine all'emigrazione ai porti di imbarco. Bisogna considerare tutte le facce della questione. Questo argine messo ai porti di imbarco lascerà passare tutta la gente migliore, quella che è una certa perdita per il paese e farà rimanere tutti gli elementi più deboli e più miserevoli. Che fare di costoro?

Ora, onorevole ministro, quando tutto questo si passava all'infuori della gestione diretta dello Stato, *humanum erat*; probabilmente qualcuno di questi avrebbe finito per trovare il modo di passare malgrado il medico o piuttosto che questo medico americano non ci sarebbe, perchè non ci era, ed oggi invece c'è per causa di questa organizzazione. Il medico americano però non può andare in una provincia qualunque per vedere se chi parte è malato o no; lo vedrà quando arriva e lo potrà fermare al porto. E quindi parecchie migliaia

di miserabili spostati dal loro centro resteranno sulle braccia, i quali mentre cercavano di andare altrove a trovare un mezzo qualunque di sussistenza non ne avranno più di nessuna specie.

Fino a che tutti questi individui stavano nei loro villaggi, non formavano agglomeramento e non costituivano una questione, come quando arrivati tutti nel porto di Genova o di Napoli sono costretti a rimanervi.

In presenza di queste previsioni non è possibile non porre in avvertenza il Governo delle difficoltà che si presenteranno.

Il ministro diceva: le correnti delle opinioni si sarebbero formate anche senza la legge. È probabile ma non le stesse. Una corrente di opinione che s'interessava alla sorte degli emigranti in genere questa si era formata da un pezzo e ha prodotto sfortunatamente, a mio avviso, questa legge, o ne avrebbe dovuto produrne un'altra, ma non è men vero che è solo quando le questioni si accentuano che diventano gravi.

Ci sono questioni che restano allo stato vago, indeterminato, e in questo caso sorgono una quantità di rimedi indiretti parziali che più o meno le involgono, ma quando il Governo le prende, le costringe, le disegna distinte sull'orizzonte, allora esso deve poterle risolvere.

E facendo un ultimo ritorno al bilancio, a me pare che in questo non si possa non tener conto di queste considerazioni.

E per esempio il ministro ha detto che le 342 mila lire dei trasporti dei medici e dei commissari sono pagate dai vettori; sta bene, ma non pesano meno sopra i noli, e cioè sopra i disgraziati emigranti che in una forma o l'altra son sempre essi che pagano.

Diceva testè anche il collega Odescalchi. Ma credete veramente che questi commissari, questi medici cambino assai la sorte degli emigranti?

È proprio necessario che sopra ogni bastimento si debba imbarcare un medico e un commissario diverso da quelli che ci sono?

Cosa volete che facciano costoro?

Non c'era modo di fare una combinazione con le Compagnie stesse?

Nell'insieme emergono da queste disposizioni troppe preoccupazioni per il viaggio che è passeggero e troppo poche per l'arrivo che è il punto più importante della questione. E questo bilancio dovrebbe non essere tutto esaurito nei mezzi per lasciare allo Stato più margine quando che sia per provvedere eventualmente allo scopo.

E qui io mi unisco all'onorevole Odescalchi, che ha detto cosa degna di considerazione con lo scopo di prendere una minore responsabilità ma ottenere migliori effetti. E cioè ha dimostrato che sarebbe assai più utile di cercare di facilitare la collocazione sul posto d'arrivo, cercare che si creino delle società, che si formino delle istituzioni le quali curino questa gente e la proteggano, allora voi farete una cosa veramente efficace per questi emigranti, cosa che non vi darebbe responsabilità perchè non fate che fare il vostro compito.

Ma fino a che vi limiterete alla loro partenza, a numerarli, classificarli, respingerli, non respingerli, vi mettete in presenza di una grande miseria, alla quale non avete mezzi adeguati per riparare.

Io non vado più oltre perchè eccederei i limiti, sono contento che il Ministero abbia accettato l'idea e cercherà di mettere la maggiore economia nella formazione di questi bilanci, e spero che le nostre osservazioni varranno a che egli si preoccupi di questa questione per vedere, facendo qualche ritocco alla legge nell'applicazione, di evitare le conseguenze che potrebbero esserne pericolose.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei singoli capitoli che rileggo:

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL' EMIGRAZIONE

STATO di previsione dell' Entrata del Fondo per l' emigrazione per l' esercizio dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1902-903
Esercizio 1901-902	Esercizio 1902-903				
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.					
Rendite patrimoniali.					
1	1	Interessi sul conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti	2,000 »	+ 8,000 »	10,000 »
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	10,000 »	+ 3,000 »	13,000 »
Totale			12,000 »	+ 11,000 »	23,000 »
Contributi a carico dei vettori.					
3	3	Tasse per la concessione di patenti ai vettori di emigranti	18,000 »	»	18,000 »
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	1,000,000 »	»	1,000,000 »
5		Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d' arma dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario nelle navi viaggianti e delle indennità diverse dovute ai medesimi od ai commissari viaggianti	292,300 »	+ 54,470 »	346,770 »
6	6	Pene pecuniarie	1,000 »	»	1,000 »
Totale			1,311,300 »	+ 54,470 »	1,365,770 »
Entrate diverse.					
7	7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti.	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
8	8	Entrate diverse e impreviste	400 »	+ 100 »	500 »
9	9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa.	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
Totale			400 »	+ 100 »	500 »
Totale delle entrate effettive ordinarie			1,323,700 »	+ 65,570 »	1,389,270 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Somme previste pel 1901-902	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1902-903
Esercizio 1901-902	Esercizio 1902-903				
		TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE. <i>Nulla.</i>			
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
»	10	Avanzo disponibile dell'esercizio precedente (fondo esistente al principio dell'esercizio)	»	+ 95 87	95 87
»	11	Alienazione di titoli di proprietà del fondo per l'emigrazione	»	+ 665,000 »	665,000 »
		Totale del movimento di capitali . . .	»	+ 665,095 87	665,095 87
RIASSUNTO.					
		CATEGORIA I. — Entrate effettive	1,323,700 »	+ 65,570 »	1,389,270 »
		CATEGORIA II. — Movimento di capitali	»	+ 665,095 87	665,095 87
		Totale generale dell'Entrata . . .	1,323,700 »	+ 730,665 87	2,054,365 87

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL' EMIGRAZIONE

STATO di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903.

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Spese previste pel 1901-902	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1902-903
Esercizio 1901-902	Esercizio 1902-903				
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.					
Spese generali.					
1	1	Commissariato e ispettorati dell'emigrazione - Personale	44,710 80	+ 15,514 20	60,225 »
2	2	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente	3,000 »	+ 500 »	3,500 »
3	3	Fitto di locali pel Commissariato e per gl'ispettorati nei porti d'imbarco	11,233 33	+ 566 67	11,800 »
4	4	Spese d'ufficio per il Commissariato e per i tre ispettorati	13,860 »	+ 140 »	14,000 »
5	5	Spese speciali di posta e telegrafo	6,000 »	+ 1,000 »	7,000 »
6	6	Spese di stampa	26,500 »	+ 400 »	26,900 »
7	7	Spese casuali	5,000 »	»	5,000 »
Totale			110,304 13	+ 18,120 87	128,425 »
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.					
8	8	Stipendi, indennità di trasferte e di missioni e spese di viaggio degli ispettori viaggianti e dei delegati provvisori in qualità di ispettori viaggianti; - visite straordinarie ai piroscafi in arrivo all'estero	30,000 »	+ 30,000 »	60,000 »
9	9	Competenze ai medici militari e ai commissari viaggianti sui piroscafi che trasportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo	292,300 »	+ 54,470 »	346,770 »
10	10	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti e ai periti tecnici	24,000 »	+ 3,700 »	27,700 »
11	11	Ricoveri nei porti d'imbarco e locali che provvisoriamente li sostituiscono; - Disinfezioni e spese di vigilanza e di assistenza agli emigranti	20,000 »	+ 36,800 »	56,800 »
12	12	Spese per le Commissioni arbitrali	200 »	»	200 »
13	13	Spese di liti	1,000 »	»	1,000 »
14	14	Missioni presso il Commissariato e nelle provincie	4,000 »	+ 2,000 »	6,000 »
Totale			371,500 »	+ 126,970 »	498,470 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

Numero dei capitoli		DENOMINAZIONE	Spese previste pel 1901-002	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio 1902-003
Esercizio 1901-002	Esercizio 1902-003				
		Spese per la protezione degli emigrati.			
15	15	Protezione degli emigrati all'estero	100,000 »	+ 150,000 »	240,000 »
»	15 bis	Sussidi e anticipazioni a operai italiani all'estero	»	»	10,000 »
		Totale	100,000 »	+ 150,000 »	250,000 »
		Fondi di riserva.			
16	16	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	25,000 »	»	25,000 »
17	17	Fondo per le spese imprevedute	15,000 »	»	15,000 »
		Totale	40,000 »	»	40,000 »
		Totale delle spese ordinarie effettive	621,804 13	+ 295,090 87	916,895 »
		TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE			
18	18	Ricoveri nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione e di arredamento (da eseguirsi con alienazione di titoli di credito di cui al movimento di capitali dell'entrata e coi proventi dell'esercizio)	5,000 »	+ 1,095,000 »	1,100,000 »
19	19	Spese per lavori straordinari e collaborazione per il bollettino dell'emigrazione	13,800 »	+ 1,600 »	15,400 »
20	20	Arredamento dei locali d'ufficio	18,000 »	- 12,000 »	6,000 »
		Totale delle spese straordinarie effettive	36,800 »	+ 1,084,600 »	1,121,400 »
		Spese effettive e straordinarie insieme	658,604 13	+ 1,379,690 87	2,038,295 »
		CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
21	21	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	665,000 »	- 665,000 »	<i>per memoria</i>
22	22	Depositi alla Cassa dei depositi e prestiti alla fine dell'esercizio	95 87	+ 15,975 »	16,070 87
		Totale del movimento di capitali	665,095 87	- 649,025 »	16,070 87
		RIASSUNTO.			
		CATEGORIA I. — Spese effettive	658,604 13	+ 1,379,690 87	2,038,295 »
		ID. II. — Movimento di capitali	665,095 87	- 649,025 »	16,070 87
		Totale generale della Spesa	1,323,700 »	+ 730,665 87	2,054,365 87

Ora rileggo l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie sul fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattando di articolo unico si voterà domani a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione di alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª) relativi alla assistenza e vigilanza zoiatrica » (N. 72).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni di alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), relativi alla assistenza e vigilanza zoiatrica ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 72).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli articoli 18, 19, 20, 21 e 55 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 18. Nelle provincie, nelle quali hanno importanza notevole l'allevamento e il commercio del bestiame, un veterinario provinciale è incaricato della vigilanza zoiatrica sotto la dipendenza del prefetto e del medico provinciale.

« Dove la quantità del bestiame e la estensione della provincia lo richiedano, il prefetto può incaricare altri veterinari in altri comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

« Nelle provincie, dove manca il veterinario

provinciale, le sue funzioni possono essere affidate provvisoriamente dal Ministero dell'interno al veterinario di una provincia vicina od anche al veterinario che fa parte del Consiglio provinciale sanitario ».

Art. 19. I veterinari provinciali sono nominati per decreto reale, in seguito a concorso per titoli e per esame. Si dividono in tre classi, con gli stipendi di L. 2500, 3000, 3500, senza però che siano loro applicabili le norme dell'art. 10, 2° comma.

« Il numero dei posti, entro un massimo di uno per provincia, viene determinato con la legge che approva il bilancio del Ministero dell'interno ».

« Art. 20. I comuni nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove la industria zootecnica ha speciale importanza, e parimenti i comuni che tengono frequenti mercati e fiere periodiche di bestiame, sono obbligati di stipendiare, sia isolatamente sia riuniti in consorzio con altri comuni vicini, un veterinario municipale. La dichiarazione dell'obbligo è fatta con decreto del prefetto, su parere motivato del Consiglio sanitario provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

Ai veterinari municipali sono applicabili le norme dell'art. 16 della presente legge e quelle della legge 14 luglio 1898, n. 335, sulla Cassa pensioni a favore dei medici condotti ».

« Art. 21. Mediante appositi veterinari governativi di confine e di porto, nominati dal Ministero dell'interno in seguito a concorso per esame, si provvede alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutto) che si importano nel Regno, e degli animali che si esportano. — Detti veterinari proibiranno l'ingresso nello Stato agli animali affetti da malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo, e alle carni e ai prodotti animali (grassi e strutto) riconosciuti non sani. Proibiranno del pari l'uscita del Regno agli animali riconosciuti affetti di malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo.

« La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge. È fatta eccezione per i soli animali che si importano od esportano per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita ».

« Art. 55. I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonchè gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunziare immediatamente al sindaco del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

« Ai contravventori si applica un'ammenda estensibile a L. 100.

« Sono altresì applicabili alle malattie infettive del bestiame le disposizioni della presente legge dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffuse dell'uomo.

« I contravventori sono puniti con ammenda estensibile a L. 300

« Inoltre, nei casi di peste bovina, di pleuro pneumonite contagiosa e di morva, il prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, può, con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali, quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

« In tali casi ai proprietari è concessa una indennità entro i limiti della metà del valore dell'animale e da non superare mai le L. 300 per ogni capo di bestiame.

« Apposito regolamento, emanato dal Ministero dell'interno, provvederà alla polizia veterinaria, e stabilirà le norme per la concessione dell'indennità anzidetta ».

(Approvato).

Art. 2.

Al comma 1º dell'art. 60 delle legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sono aggiunti i seguenti comma:

« Ogni provincia deve avere un regolamento locale di polizia sanitaria zoiatrica. A questo regolamento è annessa una tariffa unica dei diritti da pagarsi ai veterinari municipali per la visita del bestiame sui mercati, e per il rilascio dei certificati sanitari del bestiame. Tale tariffa ed il regolamento sono approvati dal prefetto sulla proposta del Consiglio provinciale, intesi il Consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

Le contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento locale di polizia sanitaria zoiatrica

per le quali non siano da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pena pecuniaria estensibile a L. 50 salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati in esso previsti.

(Approvato).

Art. 3.

Nell'art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, è soppressa la lettera b) del 3º comma, ed è aggiunto il comma seguente:

« Sono a carica dello Stato e della provincia in parti uguali:

a) le stipendio del veterinario provinciale;

b) le indennità per abbattimento di animali nei casi contemplati dall'art. 55 ».

(Approvato).

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata è iscritta sotto apposito capitolo una somma corrispondente al presuntivo prodotto dei diritti di visita sanitaria e delle ammende stabilite dalle presente legge.

La metà di tali proventi è destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie; al quale scopo, a cura del Ministero del tesoro, l'importo relativo è versato annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti come deposito volontario o conto corrente fruttifero. Il fondo serve nei casi di straordinarie eventualità di epizoozie, come pure per sopperire ad eventuali deficienze del capitolo dei sussidi per provvedimenti profilattici contro l'epizoozie, normalmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno. I prelevamenti sono fatti con decreti del Ministero del tesoro ed iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno in aumento del capitolo anzidetto.

L'altra metà del provento è destinata:

a) al pagamento degli stipendi ai veterinari provinciali per la quota spettante allo Stato, giusta l'art. 62;

b) al pagamento delle indennità per abbattimento di animali per la quota spettante allo Stato, giusta gli articoli 55 e 62;

c) ai sussidi per provvedimenti profilattici nei casi di epizoozie;

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1902

d) per aumento al fondo per i sussidi alla istituzione di condotte veterinarie comunali e consorziali.

In corrispondenza a siffatte destinazioni verranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 5.

Presso l'ufficio sanitario del Ministero dell'interno sono istituiti due posti d'Ispettore veterinario con lo stipendio annuo rispettivamente di L. 5000 e 4000, ai quali sono affidate le ispezioni ordinarie e straordinarie sul servizio zoiatrico e nei casi di epizoozie, oltre le altre attribuzioni determinate nel regolamento di polizia veterinaria.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre 1902, il Governo ha facoltà di modificare, con decreto Reale, la costituzione organica del Consiglio superiore di sanità, dei Consigli sanitari provinciali e della Direzione generale della sanità pubblica, per conformarli alle nuove esigenze del servizio contemplato dagli articoli precedenti e dal regolamento, da emanarsi a termini dell'art. 55 della legge sanitaria.

Trascorso detto termine, ogni ulteriore modificazione organica deve farsi per legge.

Fino a che detta modificazione non venga tradotta in atto rimarranno in funzioni il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali, quali erano costituiti allo scadere dell'ultimo triennio.

(Approvato).

Art. 7.

I veterinari di confine o di porto che al promulgarsi della presente legge prestano il loro ufficio da 3 anni almeno possono essere confermati in ufficio senza alcuna formalità di concorso o di esami.

TABELLA dei diritti per la visita del bestiame ai confini dello Stato, a termini dell'articolo 21 del disegno di legge.

INDICAZIONE DEGLI ANIMALI e prodotti di animali	Diritti per la visita sanitaria del bestiame che si importa	Diritti per la visita sanitaria del bestiame che si esporta
	Lire	Lire
Cavalli per capo	4 »	2 »
Muli »	2 »	1 »
Asiai »	1 »	0 50
Bovini »	2 »	0 50
Pecore e capre »	0 20	0 10
Suini fino a chilogrammi 20 . . .	0 25	0 10
Id. oltre i chilogrammi 20 . . .	0 50	0 10
Carni fresche, conservate, salate o comunque preparate, al quintale	2 »	»
Grassi e strutto id. .	0 50	»

(Approvato).

L'Ufficio centrale propone anche un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato :

« Considerato ch'è conforme a giustizia che la posizione dei veterinari provinciali, che avendo servito per oltre tre anni, abbiano dato prova di sapere e di zelo, sia equiparata a quella dei medici di porto e di confine.

« Confida che nel regolamento si provveda in via transitoria ai veterinari provinciali, che si trovano nella condizione prevista dall'art. 7 ».

Domando all'onorevole ministro se accetta quest'ordine del giorno.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Io non ho difficoltà di accettarlo; lo applicherò nei limiti dei provvedimenti che la legge acconsente di prendere per regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Costituzione della frazione di Crosia in comune autonomo » (N. 28),

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Costituzione della frazione di Crosia in comune autonomo » (N. 28).

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 28).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Riunisco in una breve osservazione tanto la deliberazione chiesta al Senato nel numero 5 dell'ordine del giorno, quanto l'altra chiesta pure al Senato nel n. 6.

La lettura di quest'ordine del giorno mi ha fatto ricordare un'antica avvertenza per la quale quasi improvvisamente ho sentito il bisogno di abusare della bontà di chi mi ascolta dicendo in proposito alcune parole.

Non creda il Senato che io voglia veramente abusare della sua sofferenza parlando così in modo improvviso, davanti ad esso: perchè ho già detto che le mie parole sono l'effetto di un'antica, molto antica osservazione, che mi è capitata di fare in casi simili.

Invero la lettura di quest'ordine del giorno mi ha fatto ricordare molte altre deliberazioni prese dal Senato per lo stesso oggetto, cioè, per la separazione e divisione dei comuni.

So anche che altre domande di questo genere pendono davanti agli Uffici nostri e aspettano la decisione per proporre a S. M. il Re nuove leggi che, in proposito, dovrebbero essere sanzionate.

A tutte queste vanno aggiunte le divisioni dei comuni che si fanno soltanto in via amministrativa. Cosicché ci sono molte deliberazioni e molte proposte in proposito. Ora questo a me è sembrato e sembra anche adesso un grave disordine e, quello che più conta, una cagione di disordini maggiori.

Ordinariamente queste divisioni di comuni non dipendono che da rivalità di un paese verso l'altro, o come si suol dire comunemente rivalità di campanile.

Di rado ci sono valide e forti ragioni per le quali cotesta divisione dei comuni si rende ne-

cessaria. Se questo è vero, come nei diversi fatti, almeno in generale non può dubitarsene, si scorge subito la giustizia e la opportunità per la parte del Governo di pensare molto a questi deliberati.

Quanto ai comuni stessi sono da notare gli effetti che ne vengono. È evidente che con molta facilità in questo modo si costituiscono dei comuni che non possono avere forze economiche e valore ed elementi per sostenere le gravi spese che oggi pesano sui comuni. Può accadere perfino che non si trovino nei piccoli comunelli persone adattate all'ufficio di consigliere, ciò che è di gran danno per le pubbliche amministrazioni.

Oggi tutti conoscono che il comune odierno non è certo il comune dei tempi passati. Non è il comune del medio evo quando questo era uno stato, non il comune dei tempi più antichi quando esso rappresentava una semplice unione di famiglie, le quali provvedevano alla propria e comune amministrazione.

Oggi i comuni del tempo sono ben altra cosa. Sono enti che hanno del politico, sono enti amministrativi, sono enti economici, e se non possono per la loro piccolezza, per la loro divisione sopportare gli oneri politici, gli oneri amministrativi, gli oneri economici gravissimi, è impossibile che sussistano utilmente.

E il Governo ci deve provvedere, specialmente quando al Governo si chiedono nuove leggi per stabilire queste circoscrizioni, queste divisioni, le quali possono produrre disordini e intralciamenti nella pubblica amministrazione. Generalmente questi comuni sono introdotti per soddisfare delle questioni elettorali o politiche o di paesi o di famiglie. Si vuol soddisfare a queste passioni. Non si pensa agli oneri e pesi che naturalmente vengono addossati a chi riesce ad ottenere tali effetti, e mentre vi è grande bisogno di raccogliere le forze, esse si disgregano e si sminuzzano.

Quindi è che mi è sembrato opportuno di chiamare l'attenzione del Senato sopra un fatto che per me rappresenta un grave inconveniente e un grave pericolo. Di fronte a questi pericoli, a questi inconvenienti, domando soltanto a questo nobile consesso adunato che si sospenda in proposito qualunque deliberazione. E poichè vi è un'antica promessa del Governo, che sarà poi mantenuta, di una nuova circoscrizione

amministrativa, noi dobbiamo e possiamo attendere che questa nuova circoscrizione amministrativa si faccia e in conseguenza di essa aspettare a decidere quali comuni possano secondo certe disposizioni dei luoghi, e secondo le loro condizioni economiche, costituirsi in modo diverso da quello che sono oggi.

Io faccio questa proposta precisa; di una sospensione sopra le deliberazioni che si riferiscono tanto al n. 5 che al n. 6 dell'ordine del giorno, perchè in questo momento, senza pregiudicare nessun diritto, si possono evitare gravi inconvenienti nella pubblica amministrazione.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Che in alcuni casi sia necessaria la costituzione di comuni nuovi è previsto dalla stessa legge comunale e provinciale, la quale all'art. 115 dice che: « le borgate o frazioni di comuni possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori ed ottenere in seguito a voto favorevole del Consiglio provinciale un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4000 abitanti », ed altre condizioni ivi prescritte.

Dunque quando vi sono 4000 abitanti la costituzione di nuovi Comuni si può fare per semplice decreto reale.

Questo non esclude che per legge si possa provvedere nei casi in cui quella condizione non si verifica.

L'onorevole Buonamici ha osservato che per regola generale, queste costituzioni in enti autonomi dipendono da rivalità e da cause non abbastanza serie.

Ma l'opera del legislatore deve appunto consistere nell'esaminare caso per caso se la domanda è fondata sopra motivi seri e gravi, oppure se sia conseguenza di un semplice amor di campanile o se dipenda da considerazioni che non sieno dell'interesse vero e reale delle popolazioni.

Qui noi abbiamo sott'occhio due disegni che riguardano la costituzione di due comuni.

La questione che dobbiamo risolvere non è una questione di massima: noi dobbiamo vedere se vi siano ragioni serie le quali consiglino ad erigere questi due nuovi comuni.

Già nell'altro ramo del Parlamento la questione è stata esaminata e si è riconosciuto che esistevano in questo caso delle ragioni molto serie.

Queste due leggi furono in seguito presentate al Senato, e l'Ufficio centrale fu dello stesso avviso.

Esaminiamo in modo speciale il disegno di legge iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno per la costituzione della frazione di Crosia in comune autonomo, che è quello appunto ora in discussione.

Circa alla erezione di un nuovo comune, l'Ufficio centrale dichiara che assunte le necessarie informazioni, trovò fondate le ragioni dei reclamanti e perciò propone l'accettazione di questo progetto. Non basta: per dimostrare questa necessità l'Ufficio centrale dice che Crosia ha una popolazione di 1100 abitanti, è alla distanza di 14 chilometri dal suo capoluogo, senza strade carrozzabili e senza ponti. Dice che molte ore di cammino per vie mulattiere impraticabili nei mesi invernali separano questa frazione dal comune.

Ora, quando nasce un bambino bisognerebbe portarlo a braccia per 14 chilometri per recarlo all'ufficio dello stato civile, e così questo, come tutti gli altri servizi pubblici, soffrono grave danno per tale grande distanza.

E la cosa, osserva l'Ufficio centrale, è così grave, che queste difficoltà di comunicazioni hanno già costretto ad istituire in quella frazione un ufficio autonomo di stato civile e un ufficio autonomo di conciliazione ed una Congregazione di carità.

Io riconosco il fondamento del principio generale da cui parte il senatore Buonamici, cioè che si debba andare molto adagio in siffatta materia, ma più adagio di così, di ammettere cioè, che si separi una frazione che dista 14 chilometri dal capoluogo, che è senza strade, senza ponti, tanto che in questa frazione si è già riconosciuta la necessità di istituire un ufficio di stato civile, un ufficio di conciliazione e una Congregazione di carità, andare più adagio di così, ripeto, io credo non sia possibile.

Resta la considerazione generale fatta dall'onor. senatore Buonamici, che cioè il Governo da molti anni ha promesso una circoscrizione generale amministrativa.

Per conto mio posso assicurare che questa

promessa non l'ho fatta, perchè non ho mai creduto alla possibilità di venire al Parlamento con una revisione di tutte le circoscrizioni amministrative. Credo che questa sia una delle leggi non solo più difficili, ma impossibili a farsi, se così fosse lecito esprimersi, perchè il correggere le circoscrizioni significa togliere a un Comune del territorio con la relativa sovrimposta per darla ad un altro; significa offendere un'infinità d'interessi costituiti; interessi di Comuni, interessi di Province e interessi di privati, che io non so dove si finirebbe per arrivare col malcontento che si susciterebbe, coi reclami di ogni specie che da tutte le parti del paese sorgerebbero.

Ricordo che nel 1865 furono dati al Governo i pieni poteri per far questo. Era il momento della costituzione del Regno, quando si rifecero gli ordinamenti amministrativi e giudiziari. Ebbene, non si è trovato un ministro che avesse il coraggio di servirsi di quei pieni poteri, i quali furono lasciati cadere senza servirsene per quanto riguarda le circoscrizioni.

Dunque se noi volessimo aspettare per correggere gli errori più gravi, che si faccia una circoscrizione generale, ci dovremmo rinunciare. Per parte mia credo anzi che l'unico modo pratico per correggere molti difetti gravissimi che ci sono nelle nostre circoscrizioni, sia quello di correggerli volta per volta a misura che si presenta sott'occhio la prova certa e sicura che si tratta di un vero interesse pubblico da tutelare.

Io credo che convenga essere piuttosto larghi nel correggere questi errori, perchè aspettare a correggerli tutti insieme, ritenga il senatore Buonamici che è aspettare un tempo che non vedrà nessuno di quelli che sono presenti in quest'Aula.

BUONAMICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BUONAMICI. Risponderò, parlando un breve momento, all'onor. ministro.

Il bisogno che ci dimostra l'articolo della legge, cioè il bisogno di una legge nuova, è quello appunto che dà la ragione dei miei timori e delle mie avvertenze. Le regole generali amministrative non bastano a concedere questo spezzettamento soverchio di comuni tanto dannoso, secondo che a me sembra. Le leggi amministrative non bastano per la gra-

vità della cosa; ed è necessaria una nuova legge; ed appunto noi siamo qui raccolti per discutere di questo gravissimo provvedimento di una nuova legge nel vero ed assoluto significato della parola.

L'esigenza che ha il nostro diritto pubblico di una legge, dimostra infatti che esso ha voluto la più grande attenzione sopra un deliberato di questo genere. Ha voluto, adunque, che si verificassero rigorosamente i requisiti e gli elementi che si richiedono per questa irregolare e straordinaria divisione dei comuni già costituiti.

Quindi la legge, come vi dissi, è quella che dà ragione alle mie poche parole, ed alla mia dimanda di usare grande prudenza in proposito. Ci vuole una legge; quindi ci vuole una grande attenzione nel trovare i fondamenti e i motivi di questa legge. Quanto poi alle altre ragioni di fatto che persuadono S. E. il ministro di concedere questa divisione ai comuni che l'hanno chiesta, io dico che ho sott'occhio questi due casi indicati nei due numeri dell'ordine del giorno poco fa indicati. Uno spiega molte ragioni e molti argomenti. L'altro poi davvero non dà quasi nessuna ragione, quasi nessun argomento che possa persuadere. Mi fermo quindi per un momento sul primo, e dico all'onorevole ministro, e faccio osservare al Senato, che l'effetto di questa deliberazione che siamo per prendere, se sarà presa secondo le intenzioni del signor ministro, è quella di costituire un comune di 1100 abitanti.

Pensiamoci un momento, o signori. È egli possibile che sussista efficacemente un comune di 1100 abitanti? che sopporti i pesi economici, amministrativi, politici, d'istruzione, d'igiene, di polizia? E egli possibile che provveda al segretario, alle spese e a tutte le altre infinite cose che gli occorrono?...

GIOLITTI. *ministro dell'interno.* Ci sono 3000 comuni che non arrivano a 1000 abitanti.

BUONAMICI... Il fatto non risolve la questione, se ciò sia bene o male. E se esistono, esistano pure, ma crearli appositamente è fare una cosa troppo spinta e che il Governo debba con una legge speciale creare un comune di mille abitanti che certamente non potrà sopportare gli oneri pubblici e necessari, non mi pare nè opportuno nè conveniente, anzi dannoso al regolare ordinamento dello Stato.

Non aggiungo altro.

DI MARCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARCO, *relatore*. Senza dubbio vi è una mania generale di emancipazione; ma se vi è caso in cui sia giustizia lo ammetterla, è quello appunto di cui ora si tratta.

La questione si può riguardare sotto doppio aspetto, dal lato topografico e dal lato economico. Dal lato topografico il ministro dell'interno ha bellamente dimostrato la gran distanza che divide Crosia dal suo capoluogo. Sono 14 chilometri di vie mulattiere, e tutti sappiamo che in tempi invernali queste vie sono assai disagiati e pericolose. Non mi parrebbe quindi giustizia obbligare 1100 abitanti, quanti sono gli abitanti di Crosia, a dover fare un lungo e pericoloso cammino per recarsi al capoluogo. Vi è inoltre mancanza di ponti che possano facilitare il passaggio del fiume che attraversa il territorio di Crosia.

Questo dal lato topografico. Quanto al lato finanziario, e qui rispondo direttamente al senatore Buonamici, è assodato che Crosia ha tutti i mezzi per vivere di vita indipendente. Ha infatti 1100 abitanti, un territorio di 2000 ettari tutto piantato a giardini fertilissimi e ad oliveti, ed ha beni patrimoniali. Io non so che cosa si cerchi di più per emancipare questi 1100 abitanti dal capoluogo, ove non possono recarsi che dopo un faticoso e lungo cammino.

Come ultima osservazione dirò che le domande di divisione ordinariamente sono fonti d'attrito fra il Comune da cui si vuol dividere e la frazione che domanda la divisione. Nella specie attuale tutto il contrario. Il Consiglio provinciale ha da un canto dato voto adesivo per la divisione, e dall'altro il Consiglio dello stesso comune di Colloredo da cui Crosia si vuol dividere, ha unanimamente riconosciuta giustissima la domanda di divisione. Dopo ciò io domando al senatore Buonamici se egli si fidi di respingere questa proposta. La Camera dei deputati l'ha accettata, e confido che farà altrettanto il Senato. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il senatore Buonamici insiste sulla proposta?

BUONAMICI. La mia è convinzione profonda, e quindi insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta del senatore Buonamici, e cioè che si sospenda

questo disegno di legge e l'altro che vien dopo all'ordine del giorno finchè il Governo non abbia presentato un disegno di legge per una nuova circoscrizione amministrativa.

Chi approva questa proposta sospensiva voglia alzarsi.

(La proposta del senatore Buonamici non è approvata).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Crosia, del comune di Caloveto, in provincia di Cosenza, è distaccata dal capoluogo, e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del Decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avrà determinati i confini fra i due comuni, e regolati i loro rapporti patrimoniali.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà domani votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Viticuso (provincia di Caserta) » (N. 27).

PRESIDENTE. Viene ora l'altro disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Viticuso (provincia di Caserta) ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti di dar lettura del progetto di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 27*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Viticuso è separata dal comune di Acquafondata ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'esecuzione della presente legge.
(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del contratto 30 ottobre 1900 riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio, in Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli » (N. 82).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dell'ultimo progetto di legge iscritto all'ordine del giorno: « Approvazione del contratto 30 ottobre 1906 riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio, in Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli » del quale do lettura.

Articolo unico.

È approvato il contratto 30 ottobre 1900 stipulato tra le Amministrazioni demaniale e militare ed il municipio di Bologna, riflettente la permuta della Caserma demaniale, detta S. Gervasio in quella città, con le ragioni di comproprietà, acquistate dal Municipio con l'istrumento 3 febbraio 1900 sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli Federico ed Enrico.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 84);

Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 16 agosto 1901 al 30 giugno 1902 (N. 75);

Bilancio del fondo per l'emigrazione dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1903 (N. 76);

Modificazione di alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª) relativi alla assistenza e vigilanza zoiotrica (N. 72);

Costituzione della frazione di Crosia in comune autonomo (N. 28);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Viticuso (provincia di Caserta) (N. 27);

Approvazione del contratto 30 ottobre 1900 riflettente la permuta del fabbricato demaniale detto San Gervasio, in Bologna, con le ragioni di comproprietà di quel Municipio sopra un'area già appartenente ai fratelli Zappoli (N. 82);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese e tutela della silvicoltura del bacino del Sele (N. 83);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 86);

Autorizzazione della spesa di lire 242,000 per lavori suppletivi nell'edificio di Castelcapuano in Napoli (N. 39).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1902 (ore 17).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche